

CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI KIT PCR REAL-TIME PESTE

SUINA AFRICANA

CIG: B916C7677E

TRA

L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E

DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI", di seguito denominato

"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via Bian-

chi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in perso-

na del Dott. Davide Violato, C.F. nato a ..

.., il .., delegato dal Direttore Generale a

stipulare i contratti

E

INNOVATIVE DIAGNOSTICS SAS (di seguito denominata "ditta" e/o

società) con sede legale in Grabels (Francia), Rue Louis Pa-

steur n. 310, TVA FR17478123219, in persona del procuratore

con potere di firma, dott. Lorenzo Cecere, nato a ..

il .., C.F. .., domiciliato per la ca-

rica presso .., firma digita-

le intestata valida e non revocata;

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 510 del 10/11/2025 è

stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta sopra so-

glia comunitaria per la fornitura di kit PCR Real-Time peste

suina africana, per la durata di 24 mesi possibilità di rin-

	novo per ulteriori 24 mesi, per un importo complessivo a base	
	di gara pari ad € 274.000,00, oltre l'iva per 24 mesi (€	
	548.000,00, oltre l'Iva, comprensivo dell'opzione di 24 me-	
	si);	
	- con determinazione dirigenziale n. 157 del 19/03/2026, pre-	
	so atto delle risultanze della procedura, è stata disposta	
	l'aggiudicazione della procedura a favore della ditta odierna	
	contraente per un importo pari ad € 114.700,00, oltre l'Iva e	
	complessivi € 229.400,00, oltre l'Iva, comprensivi	
	dell'opzione per ulteriori 24 mesi;	
	- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti dal-	
	le disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento	
	dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del	
	presente atto;	
	- gli atti ed i documenti richiamati nel presente atto, an-	
	corché non materialmente allegati, costituiscono parte inte-	
	grante e sostanziale del presente contratto, così come il di-	
	sciplinare di gara e l'offerta economica della ditta.	
	Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate,	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Oggetto	
	Il presente contratto definisce i termini e le condizioni con	
	cui la ditta si obbliga, ferme le condizioni tutte già pre-	
	fissate negli atti di gara, ad eseguire, su richiesta	

dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, per il periodo di cui all'art. 4, contratti/ordini attuativi di fornitura del seguente prodotto:

- KIT REAL TIME PCR PESTE SUINA AFRICANA - Cod. IDASFTRI-100
- Kit da 100 reazioni;

L'esecuzione del contratto è regolata, in via gradata, dalle clausole dettate dal presente atto, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Art. 2 - Quantità

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura, secondo le necessità dell'Istituto, di massimo 74.000 reazioni per 24 mesi (pari a 740 kit da 100 reazioni).

I kit che verranno effettivamente ordinati sono quelli che si renderanno necessari nel corso dei mesi di valenza contrattuale, a seguito di richiesta interna da parte dei laboratori, a insindacabile giudizio di questo Istituto; ciò significa che la ditta sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati.

L'Istituto potrà ridurre la fornitura fino ad un massimo del 20% del totale senza alcuna necessità di comunicazione alla

	ditta e senza che quest'ultima possa in alcun modo sindacare tale decisione.	
	Art. 3 - Corrispettivo, revisione prezzi, fatturazione, pagamenti	
	Il prezzo relativo alla fornitura in argomento, quale risultato dell'offerta formulata dalla ditta in sede di gara, è pari ad:	
	- KIT REAL TIME PCR PESTE SUINA AFRICANA - Cod. IDASFTRI-100	
	- Kit da 100 det. - € 155,00, oltre l'Iva.	
	Il prezzo offerto, comprensivo di ogni ulteriore spesa per trasporto, imballo, consegna presso il magazzino centrale di questo Istituto, o presso le sedi territoriali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, eventuale deposito di contenitori o materiale di imballaggio, si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del rapporto, fatta salva la revisione dei prezzi nei limiti di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dal successivo art. 3.1.	
	Ogni documento di trasporto e la relativa fattura dovranno riportare il numero del relativo ordine.	
	Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste in materia.	

	Le fatture dovranno riportare l'indicazione del numero di ordine di riferimento, l'indirizzo del destinatario e l'esatta specifica indicazione della merce consegnata. Dovranno inoltre essere riportati il codice CIG, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questo Istituto da ogni responsabilità al riguardo.	
	L'importo complessivo e massimo del presente contratto è pari ad € 114.700,00, oltre l'Iva, per 24 mesi ed ulteriori € 114.700,00, oltre l'Iva per l'eventuale opzione di 24 mesi da esercitarsi prima del termine del contratto.	
	Art. 3.1 - Revisione dei prezzi	
	Ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 è prevista la possibilità di modificare i prezzi offerti qualora sussistano aumenti di costi non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta.	
	La clausola di revisione dei prezzi potrà essere attivata al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.	

	L'istanza di revisione dovrà essere presentata dalla ditta	
	affidataria e dovrà contenere le motivazioni della richiesta	
	e adeguata documentazione a supporto. Sarà onere di questa	
	amministrazione valutare, sulla base della documentazione	
	prodotta e degli indici di cui all'art. 60, comma 3, lett. b)	
	del D.Lgs. 36/2023, l'opportunità di autorizzare la revisione	
	dei prezzi.	
	Art. 4 - Durata	
	Il contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a de-	
	correre dalla data di stipula del presente contratto.	
	Art. 4.1 - Opzione	
	E' prevista la possibilità per l'Istituto di esercitare, pri-	
	ma della scadenza del contratto, un'opzione di rinnovo per	
	ulteriori 24 mesi.	
	Art. 5 - Modalità di ordinazione e di consegna	
	Gli ordinativi saranno inoltrati, sulla base delle esigenze	
	di questa Stazione Appaltante, nel corso dei mesi di valenza	
	contrattuale in forma scritta;	
	La consegna dovrà avvenire entro un massimo di 10 giorni so-	
	lari dalla data di ricevimento dell'ordine/richiesta.	
	Nel caso in cui l'ordine preveda consegne frazionate, queste	
	dovranno essere effettuate alle scadenze indicate, ovvero a	
	seguito di richiesta telefonica o tramite e-mail del labora-	
	torio utilizzatore. Il laboratorio richiedente specificherà	

	nella richiesta il numero d'ordine cui la consegna si riferisce.	
	Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da garantire il migliore e corretto utilizzo dei prodotti e la merce deve pervenire nel luogo di destinazione in perfetto stato di conservazione, in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, con la garanzia che il trasporto venga effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto.	
	La temperatura di stoccaggio del prodotto, se diversa dalla temperatura ambiente, dovrà essere indicata all'esterno del collo, confezionando in colli distinti i prodotti con diverse temperature di trasporto/stoccaggio, in assenza di indicazioni sul collo, si procederà allo stoccaggio/distribuzione del materiale a temperatura ambiente.	
	I prodotti soggetti a scadenza non inferiore ad un anno, se non diversamente specificato, dovranno avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità, dichiarato sulla confezione, pari ad almeno il 75% dell'intero; in caso di mancato rispetto del presente articolo, la ditta si impegna alla sostituzione degli stessi, con spese a proprio carico, con prodotti con scadenza conforme.	
	In caso di modifica del codice articolo fornitore, la ditta dovrà darne comunicazione per iscritto;	

	La firma per ricevuta non impegna gli Istituti per quanto	
	concerne la verifica delle merci stesse, riservandosi l'Ammi-	
	nistrazione di comunicare, con lettere a parte, le proprie	
	osservazioni o le eventuali contestazioni.	
	La difformità qualitativa dei prodotti forniti rispetto alle	
	disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presen-	
	te Disciplinare ed a quanto dichiarato dalla ditta in offer-	
	ta, potrà essere contestata dall'Istituto anche successiva-	
	mente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano	
	immediatamente riconoscibili;	
	Art. 6 - Cessione del contratto e cessione del credito	
	E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere	
	totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preven-	
	tivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt.	
	1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte	
	della fornitura di beni oggetto del contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice civile,	
	è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella ce-	
	dente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione	
	di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato al-	
	la verifica, in capo al subentrante, dei requisiti necessari	
	per contrarre con l'Istituto.	
	Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il di-	
	ritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudi-	

	ziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla	
	cauzione presentata.	
	La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplina-	
	ta dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 cui si fa espresso ri-	
	chiamo.	
	La cessione si intende automaticamente rifiutata se:	
	a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di	
	interesse previsti dai documenti di gara;	
	b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei credi-	
	ti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione	
	Appaltante.	
	La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto	
	di contestazione.	
	Art. 7 - Obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti	
	La ditta deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi	
	e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicura-	
	zioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo	
	carico.	
	La ditta assume per l'effetto ogni responsabilità per infor-	
	tuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a ter-	
	zi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori,	
	anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con	
	il contratto.	

	Con la formulazione dell'offerta, la ditta ha implicitamente	
	certificato che i prodotti proposti sono conformi alle vigen-	
	ti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o	
	di appalto.	
	Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende	
	subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.L. n.	
	81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'in-	
	tendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto	
	medesimo.	
	La ditta dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto	
	con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata	
	dell'appalto.	
	Art. 8 - Subappalto	
	Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, per l'intera dura-	
	ta del contratto, la ditta non potrà subappaltare la fornitu-	
	ra oggetto del presente contratto non avendo fatto ricorso	
	all'istituto nelle forme indicate nel suddetto articolo in	
	sede di gara.	
	Art. 9 - Penali	
	Fermo quanto stabilito dal presente contratto, nel caso di	
	inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva	
	di applicare una penale in misura compresa tra l'1 per cento	
	e il 10% dell'ammontare netto contrattuale.	

In particolare, in caso di mancato rispetto dei tempi consegna l'Istituto applicherà una penale pari all'0,5 per mille fino ad un massimo del 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno di ritardo, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute dall'Istituto, o da chi per esso, per l'acquisizione del prodotto da altro fornitore.

Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conseguenze in termini di disservizio, anche con ricadute sull'utenza esterna, tali penali potranno essere duplicate.

Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali.

L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficiente perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti dall'Istituto.

Art. 10 - Deposito cauzionale definitivo

	A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto è stata costituita in data 30/03/2026, a favore dell'Istituto, garanzia mediante garanzia fideiussoria n. 26-928479 rilasciata da Banque Populaire Du Sud, fino alla concorrenza di euro 11.470,00 (euro undicimilaquattrocentosettanta/00) con scadenza alla data del 30/04/2028.	
	La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.	
	Art. 11 - Risoluzione - recesso - verifica di conformità	
	L'Istituto si riserva di risolvere il contratto se nel corso di utilizzo dei consumabili di cui trattasi emergessero difformità, rispetto a quanto riscontrato in fase di valutazione dell'idoneità tecnica tali da comportare una revisione del giudizio di idoneità stesso.	
	In aggiunta alle fattispecie previste dal Codice civile in materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'IZSLER, nei seguenti casi:	
	- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;	

	- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia.	
	- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle singole prestazioni della fornitura sopra descritto o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali;	
	- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;	
	- avvio di procedura fallimentare nei confronti della Commissionaria, cessione dell'azienda per cessazione attività, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Commissionaria;	
	- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;	
	- mancata reintegrazione, entro 15 giorni naturali e consecutivi, del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 10 del presente contratto;	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.	

	L'Istituto si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unila-	
	teralmente dal contratto ai sensi degli artt. 1671 e 1674	
	c.c. La ditta sarà tenuta all'accettazione in qualsiasi mo-	
	mento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo	
	del preavviso di almeno 30 gg., a mezzo Racc. A/R o Pec, qua-	
	lora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in me-	
	rito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura, in	
	relazione a modifiche normative e/o organizzative nel setto-	
	re. L'Istituto può inoltre recedere dal contratto per motivi	
	di pubblico interesse.	
	L'appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso	
	di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non im-	
	putabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice ci-	
	vile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).	
	Ai sensi dell'art. 116 del Codice dei contratti, l'Istituto	
	verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto	
	da parte dell'esecutore attraverso il Direttore	
	dell'Esecuzione del Contratto (DEC) in persona della sig.ra	
	Elisa Galvagni, Assistente Tecnico in servizio presso la Sede	
	Territoriale di Brescia dell'IZSLER, il quale verifica che le	
	attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dalla	
	controparte in conformità al presente contratto e ai documen-	
	ti tutti in esso richiamati.	

	L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive	
	fornite per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora	
	l'esecutore non adempia, l'Istituto ha facoltà di risolvere	
	il contratto.	
	La prestazione è soggetta, altresì, a verifica di conformità	
	da eseguirsi direttamente da parte di personale	
	dell'Istituto, per certificare che le prestazioni contrattua-	
	li siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tec-	
	nico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condi-	
	zioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e delle	
	leggi di settore. Le attività di verifica hanno anche lo sco-	
	po di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai	
	documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le ri-	
	sultanze di fatto.	
	La verifica di conformità verrà effettuata, in relazione alla	
	natura dei beni e al loro valore, a campione e, ove possibi-	
	le, in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni	
	di qualità, ovvero a documentazione di contenuto analogo, at-	
	testanti la conformità delle prestazioni contrattuali esegui-	
	te alle prescrizioni contrattuali.	
	Il controllo quali-quantitativo della fornitura verrà effet-	
	tuato per ciascuna fornitura all'atto della consegna da parte	
	del personale dell'Istituto addetto alla ricezione dei beni.	
	In difetto di simile accertamento al momento della consegna,	

	<p>l'Istituto si riserva di effettuare la verifica quali-</p>	
	<p>quantitativa al momento dell'effettivo utilizzo dei beni me-</p>	
	<p>desimi. La firma per ricevuta, posta al momento della conse-</p>	
	<p>gna, non impegnerà in alcun modo l'Istituto all'accettazione</p>	
	<p>degli stessi.</p>	
	<p>Nel caso in cui la fornitura non risulti conforme sotto</p>	
	<p>l'aspetto quali-quantitativo l'Istituto avvierà la procedura</p>	
	<p>di reclamo richiedendo il ritiro dei beni difettosi o in ec-</p>	
	<p>cesso ovvero l'invio di quelli mancanti, con spese a carico</p>	
	<p>della stessa, anche laddove i beni siano stati privati del</p>	
	<p>loro imballaggio originario.</p>	
	<p>Nel caso di difformità in eccesso o in difetto tra la quanti-</p>	
	<p>tà ordinata e quella effettivamente consegnata, l'eccedenza</p>	
	<p>sarà segnalata dall'Istituto alla ditta la quale dovrà prov-</p>	
	<p>vedere a proprie spese, entro 5 giorni solari e consecutivi.</p>	
	<p>In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di</p>	
	<p>applicare una penale pari ad € 100,00 una tantum. Le penali</p>	
	<p>verranno detratte dalla fattura successiva.</p>	
	<p>Nel caso in cui le prestazioni risultino non conformi sotto</p>	
	<p>l'aspetto qualitativo l'Istituto si riserva la facoltà di</p>	
	<p>chiedere al fornitore l'immediata ripetizione delle presta-</p>	
	<p>zioni entro 5 giorni solari e consecutivi dalla ricezione</p>	
	<p>della contestazione. In caso di ritardo o inadempimento</p>	
	<p>l'Istituto si riserva di applicare una penale pari a € 200,00</p>	

una tantum. Le penali verranno detratte dalla fattura successiva.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.

La ditta deve comunicare all'Istituto gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3 comma 7).

Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore

	dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si	
	intenderanno sospesi.	
	La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica rela-	
	tiva ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la	
	variazione è intervenuta.	
	Art. 13 - Spese e oneri tributari	
	Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto	
	sono a carico della ditta, ivi compresa l'imposta di bollo.	
	Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in	
	caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima	
	allegata D.P.R. 131/1986.	
	Art. 14 - Codice di comportamento e Patto di integrità in ma-	
	teria di contratti pubblici di Regione Lombardia	
	L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i	
	contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiara-	
	zione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle re-	
	sponsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (di-	
	pendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con delibera-	
	zione del Consiglio di amministrazione n. 13 del 16.12.2024,	
	in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n.	
	165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L.	
	190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la re-	
	pressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica	
	Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice	

	di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n.	
	62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compa-	
	tibili, ai titolari di contratti di consulenza o collabora-	
	zione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di	
	organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione	
	dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collabo-	
	ratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese	
	fornitrici di servizi in favore dell'Istituto.	
	Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rap-	
	porti con l'IZSLER, ad uniformare la loro condotta ai criteri	
	fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti de-	
	finiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la	
	violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto	
	del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto	
	dell'IZSLER di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni	
	patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.	
	La ditta dovrà, altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR	
	16.04.2013, N. 62: "Regolamento recante codice di comporta-	
	mento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.	
	Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che al comma 3 dell'art. 2 stabi-	
	lisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi	
	di condotta previsti dal presente codice nei confronti di im-	
	prese fornitrici di beni e servizi.	

	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.	
	Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale: www.izsler.it , nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni generali" - sotto-sezione di primo livello "Atti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice disciplinare e codice di condotta".	
	La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA.	
	Art. 15 - Obblighi di riservatezza e tutela della privacy	
	Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di trattamento dei dati personali alle norme del nuovo regolamento europeo 2016/679 del 26/04/2016 entrato in vigore il 25/05/2018 in quanto direttamente applicabili, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)".	
	Con D.Lgs. 101 del 10/08/2018 è stato tra l'altro adeguato il vigente codice della privacy alle nuove disposizioni comunitarie in materia.	
	L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,	

	nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.	
	Base giuridica e finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 679/2016)	
	Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:	
	il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);	
	il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);	
	il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).	
	In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:	

	<ul style="list-style-type: none"> per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato. 	
	Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)	
	I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):	
	- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);	
	- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;	

	- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.	
	Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.	
	Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.	
	I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).	
	I Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione sono quelli dettati dall'art. 13.2, lett. a) del Reg. 679/2016.	
	L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.	

	Art. 16 - Foro competente	
	In caso di eventuali controversie è competente il Foro di	
	Brescia.	
	Art. 17 - Norme di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto,	
	si richiamano gli artt. 113 e seguenti del D.Lgs 36/2023.	
	Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.	
	la ditta INNOVATIVE DIAGNOSTICS SAS, come sopra rappresenta,	
	dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di	
	cui agli articoli: 9 (Penali), Art. 11 (Risoluzione - recesso	
	- verifica di conformità), 13 (Spese e Oneri tributari) e 16	
	(Foro competente) del presente Contratto.	
	Brescia/Grabels, li 09/04/2026	
	per l'IZSLER	
	Il Dirigente Responsabile dell'U.O. Provveditorato Economato	
	e Vendite	
	Dott. Davide Violato	
	per la ditta	
	Il Legale Rappresentante	
	Dott. Cecere Lorenzo	
	Il presente contratto - redatto in un unico esemplare originale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza dal-	

